



Comune di Fano
Provincia di Pesaro e Urbino

Testo Unico
Regolamentare
per la disciplina delle
prestazioni e dei servizi
socio-assistenziali

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
20 del 02.02.2016

Indice

Parte Generale

PREMESSA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'1

TITOLO II

MODALITA' DI ACCESSO.....3

TITOLO III

VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA.....6

TITOLO IV

NORME FINALI13

Parte Speciale

ASSISTENZA ECONOMICA

TITOLO V

CONTRIBUZIONE ECONOMICA.....17

TITOLO VI

INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE..... 24

SERVIZI ALL'UTENZA

TITOLO VII

TRASPORTO SOCIALE.....29

TITOLO VIII

ASSISTENZA DOMICILIARE(S.A.D).....34

TITOLO IX

ACCESSO AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI 40

PARTE GENERALE

PREMESSA

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali nel rispetto del seguente quadro normativo di riferimento:

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Legge 8.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente";
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";
- Legge Regionale n.32 del 01/12/2014 "Sistema integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
- Deliberazione di Giunta Regionale n.110 del 23/02/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Istituzione e modalità operative dell'Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (U.O.SeS);
- Deliberazione di Giunta Regionale n.110 del 23/02/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali";
- Statuto del Comune di Fano.

Il Comune orienta i propri interventi nel rispetto della programmazione integrata e coordinata con il Piano di Ambito Territoriale Sociale di appartenenza, così come previsto dall'art.14 della Legge Regionale 1 dicembre 2014 n.32.

Il Comune assume altresì come indicazione strategica ed operativa, il rimando tra i contenuti del D.lgs.229/99 sulle prestazioni sociosanitarie, definite quali attività atte a soddisfare, mediante

percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persone che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, e lo spirito della L.328/2000 che prevede :il coordinamento e l'integrazione degli interventi sociali con quelli sanitari nonchè la concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, sul metodo della programmazione degli interventi e delle risorse.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 **Principi generali**

Il Comune di Fano assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di:

- a) garantire pari opportunità, uguaglianza e diritti di cittadinanza;
- b) prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno, di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e disabilità.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è informato ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e valorizzazione del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) garanzia della permanenza e del reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- e) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- f) rispondenza degli interventi e dei servizi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, privilegiando quelle che consentano il mantenimento nell'ambiente di appartenenza superando il concetto di istituzionalizzazione e promuovendo la responsabilità sociale;
- g) superamento della logica di assistenza differenziata per categorie di assistiti, mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno e di interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze;
- h) rispetto delle scelte individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
- i) qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;
- j) fruizione degli interventi residenziali assistenziali preferibilmente nell'ambito territoriale di appartenenza.

Art.2 **Principi operativi**

Il Comune programma e organizza il sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità ed autonomia organizzativa.

Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.

Il Comune provvede alla programmazione degli interventi secondo le seguenti finalità:

- a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
- b) concertazione e cooperazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché con l'ASUR per le prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria comprese nei livelli essenziali del servizio sanitario nazionale;
- c) coordinamento e cooperazione con l'Ambito Territoriale di riferimento.

Art.3

Funzioni del Comune

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune provvede a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività locale tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con l'ASUR per le attività socio-sanitarie;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, secondo i programmi previsti;
- d) effettuare forme di consultazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi.

Art.4

Livelli essenziali delle prestazioni

Al fine di assicurare la tutela delle posizioni soggettive sono definiti i livelli essenziali di prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali, così come definiti dalla normativa vigente, che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse.

Gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili:

- a) informazione e consulenza alla persona e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto;
- b) misure di prevenzione, promozione e sostegno delle condizioni dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi e/o misure economiche;
- c) percorsi informativi e formativi atti ad evitare la dispersione scolastica, favorire l'inserimento autonomo dei giovani nel mondo del lavoro e sviluppare una rete di interventi per favorire e sostenere l'educazione degli adulti;
- d) misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o parziale di autonomia tramite l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza;
- e) misure di contrasto alla povertà a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- f) misure economiche per favorire la vita autonoma o la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- g) servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psico-sociale, nonché iniziative per promuovere e valorizzare il sostegno domiciliare e l'integrazione sociale attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria;
- h) accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani e disabili, con elevata fragilità personale, sociale e limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
- i) percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l'inserimento sociale, l'istruzione scolastica, professionale e l'inserimento al lavoro di persone con disabilità psico-fisica;
- j) percorsi integrati di tipo socio-sanitario e socio-educativo per prevenire e contrastare dipendenze, favorendo interventi di recupero e reinserimento sociale.

Art.5

Destinatari delle prestazioni e servizi

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi

sociali previsti dal presente testo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Fano;
- b) i cittadini stranieri ed extracomunitari residenti nel Comune di Fano, in possesso di regolare documento di soggiorno, ovvero in attesa di comprovato rinnovo dello stesso;
- d) gli apolidi residenti nel Comune di Fano;
- e) i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio comunale;
- f) le persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili per la tutela della loro dignità, salute e incolumità, e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del comune di residenza o dello Stato di appartenenza, limitatamente a forme di ospitalità temporanea, ad erogazioni economiche una tantum e degna sepoltura. Nei confronti dei suddetti soggetti, i servizi sociali attivano ogni strumento atto a garantire il regolare rientro nel territorio di origine e, nelle more, assumono gli oneri di assistenza necessari, con riserva di promuovere azioni di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti. Suddette persone possono altresì beneficiare di interventi programmati in collaborazione con le agenzie territoriali erogatrici di servizi.

Art.6

Le priorità di accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato

Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutti i soggetti così come precedentemente definiti con priorità per quelli in stato di:

- povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico;
- difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO

Art. 7

Accesso ai servizi

Il Comune di Fano realizza l'accesso ai Servizi previsto dal presente testo di norma mediante presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale che può avvenire a domanda individuale ovvero d'ufficio.

La presa in carico a domanda individuale avviene sulla base della valutazione svolta dal servizio di Segretariato Sociale professionale finalizzato a:

- fornire informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità d'accesso ai servizi e alle risorse sociali disponibili nel territorio;
- assicurare competenza nell'ascolto nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie orientare e/o accompagnare il cittadino all'interno della rete dei servizi.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti devono essere compiutamente informati sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione al fine di poter effettuare le scelte più appropriate.

Art. 8

Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato, da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale.

La domanda, debitamente sottoscritta, viene presentata dal richiedente all'Ufficio Protocollo dell'Ente ovvero all'Ufficio Protocollo dei Servizi Sociali.

Art. 9

Attivazione d'ufficio

I servizi sociali comunali attraverso il Servizio Sociale Professionale attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari quali ad esempio quelli relativi alla tutela di minori ed incapaci ;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno da parte del servizio sociale, in virtù di segnalazione di altri soggetti esterni qualificati, quali, a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche e sanitarie, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Art. 10

Istruttoria e valutazione del bisogno

Il Servizio Sociale Professionale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

In coerenza con quanto previsto dal presente testo, costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione economica e lavorativa.

Elemento aggravante la condizione di bisogno è la presenza di più figli minori o di soggetti fragili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento.

Sono considerate ai fini della valutazione, la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale.

In caso di situazioni di bisogno che necessitano di interventi multiprofessionali sono attivate le modalità di valutazione previste al successivo art. 13.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel titolo III del presente testo.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, nei confronti del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'art. 6.

Art. 11 contratto sociale

Il Servizio Sociale Professionale, accertata la situazione di bisogno, predispose il programma personalizzato di intervento, denominato *contratto sociale*, concordato con l'interessato.

Per la predisposizione del programma personalizzato d'intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, qualora previste;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

Art.12 Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale di cui all'art. 5, lett. f) e per casi d'interventi di assistenza *una tantum* e di modesta entità, il servizio sociale territoriale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno e procede con l'immediata attuazione dell'intervento.

Art. 13 Valutazione multiprofessionale socio-sanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il Servizio Sociale dell'Ente richiede la collaborazione dei servizi socio-

sanitari competenti anche sulla base dei protocolli d'intesa vigenti.

TITOLO III VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA

Art. 14

Norme per l'accesso ai servizi e alle prestazioni

In tutti i casi in cui i richiedenti vogliano fruire di condizioni agevolate (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi) l'accesso deve essere valutato utilizzando l'ISEE determinato ai sensi del D.P.C.M.n.159/2013.

Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono pertanto presentare il valore ISEE insieme alla documentazione richiesta per l'accesso ai singoli servizi ed interventi.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni sociali deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M 159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M 159/2013.

Esclusivamente per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M 159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni rivolte a minorenni deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M 159/2013.

I requisiti ulteriori che devono essere posseduti dai richiedenti per l'accesso ai singoli servizi ed alle prestazioni unitamente ai percorsi di valutazione delle condizioni sociali trovano regolamentazione nella parte speciale del presente testo.

E' fatto salvo il diritto del cittadino di non presentare attestazione ISEE per la richiesta di servizi con contribuzione da parte dell'utenza ovvero con tariffazione all'utenza. In tale caso l'accesso agli interventi e prestazioni sociali o assistenziali avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o contributiva nell'accesso alle prestazioni/interventi dipendenti dalla situazione economica, con il conseguente pagamento della contribuzione o tariffa massima prevista dal Comune.

Art. 15

Isee corrente

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.

Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, hanno validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della

DSU, ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art.16 Nucleo familiare

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come di seguito definito e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt 6 e 12 del D. L. 132/2014, conv. in L 162/2014;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D. L. 132/2014, convertito in L.162/2014;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art.21.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto sopra previsto.

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 17

Compartecipazione alla spesa da parte degli utenti

Agli assistiti ed alle persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art.433 c.c. può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni in relazione alle condizioni economiche dei soggetti ed alla rilevanza sociale delle prestazioni.

Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.

L'erogazione di ogni prestazione è subordinata all'accertamento della sussistenza di familiari tenuti al mantenimento e di persone tenute alla corresponsione degli alimenti in condizioni di poter intervenire.

E' fatto salvo l'obbligo per il Comune di fronteggiare comunque situazioni di emergenza effettuando prestazioni di prima necessità, fermo restando l'azione di rivalsa per la spesa sostenuta.

Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in Comune diverso da quello di residenza.

Art. 18

Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni

Fatto salvo quanto previsto agli artt. 40 e 48, le presenti disposizioni trovano applicazione all'universalità dei servizi e delle prestazioni disciplinate dal presente Testo Unico.

Il nucleo familiare, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione della famiglia, accede in forma gratuita al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed è esente da contribuzione sul costo delle prestazioni.

Il nucleo familiare, il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione della famiglia, accede in forma agevolata al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo delle prestazioni.

La contribuzione per l'accesso agevolato è determinata in misura proporzionale sulla quota eccedente la "soglia di accesso per la gratuità", da applicare al costo delle prestazioni, nei confronti della retta ovvero sulla tariffa determinata dal Comune per ciascuna prestazione di natura socio-assistenziale.

La Giunta Comunale, in ossequio alle disposizioni contenute nella L.R. 32/2014 in materia di

compartecipazione degli assistiti, con propria deliberazione approva annualmente la soglia di accesso per la gratuità, adeguando i valori all'indice ISTAT sul costo della vita.

Art. 19

Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU)

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche di norma entro il mese di febbraio di ciascun anno, salvo diversa determinazione del Comune di Fano per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari di comunicarlo ai servizi che erogano la prestazione e di presentare un nuovo ISEE fondato sul nuovo nucleo, per rideterminare la prestazione e le condizioni di fruizione. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo derivano improprie prestazioni agevolate, perché sono proseguite sulla base della composizione del precedente nucleo, esse sono considerate indebitamente percepite.

Il Comune di Fano, delega ai CAAF presenti nel territorio tramite apposita convenzione, la funzione di punto di accesso dell'amministrazione erogatrice al fine del rilascio dell'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente testo.

Art. 20

Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune di Fano provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. n.159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazioni non veritiere nelle quali il dato dichiarato mendacemente sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade immediatamente dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione d'ufficio delle azioni conseguenti previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art.21

Accertamento dell'estraneità affettiva ed economica e dell'abbandono del coniuge

Ai sensi dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 e dall'art. 7 comma 1 lettera e) del D.P.C.M.n. 159/2013, i soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate possono domandare, con apposito modulo, l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che in base ai citati articoli dovrebbero essere considerate per il calcolo dell'ISEE.

La richiesta di accertamento deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto

di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara gli elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici delle persone indicate.

L'accertamento da parte della "*pubblica autorità competente in materia di servizi sociali*" dello stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d) è effettuato attraverso il compimento di apposita istruttoria necessaria all'eventuale rilascio dell'attestazione.

Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00, dovrà dichiarare:

- per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b del d.p.c.m. n. 159/2013):

1- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;

2- l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore;

3- l'assenza di proprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore;

- per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7 , comma 1, lettera e del d.p.c.m. n. 159/2013):

1- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise.

A fronte della richiesta di accertamento, il servizio procederà alla verifica degli elementi dichiarati, producendo apposito documento istruttorio dal quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione. A tal fine si sottolinea l'importanza di verificare elementi quali, a titolo esemplificativo:

a) situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del figlio;

b) la sussistenza di provvedimenti, allegandone copia, da parte delle competenti autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;

c) l'assenza presso l'Ufficio del Registro di registrazioni di atti e contratti nei quali i due genitori risultino coparti;

d) l'assenza presso la Conservatoria di registrazione e della trascrizione di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino coparti;

e) la presentazione di querela di parte ai sensi del Codice Penale.

Il Documento Istruttorio dovrà essere trasmesso al Dirigente dei Servizi Sociali congiuntamente al modulo di attestazione adeguatamente compilato. Il Dirigente, qualora dalla valutazione svolta dal servizio risulti la sussistenza della condizione di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

L'attestazione dirigenziale avrà validità annuale con riferimento all'istanza presentata.

Nei casi in cui il servizio, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi

atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, segnalerà tale circostanza nel documento istruttorio e, conseguentemente, il Dirigente adotterà un provvedimento di diniego alla persona interessata.

Art.22

I soggetti civilmente obbligati

Per soggetti civilmente obbligati si intendono quelli indicati dall'art. 433 del Codice Civile e pertanto:

a)il coniuge

a)i figli legittimi o legittimati o naturali e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali

b)i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti,

c)i generi e le nuore

d)il suocero e la suocera

e)i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

e)Suddetti obbligati, in tutto ovvero in parte, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico / assistenziale dello stesso.

f)Fatto salvo quanto previsto all'art.50, dei soggetti obbligati viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato; nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte; qualora le quote versate siano insufficienti vengono convocati i parenti nel grado successivo fino ad accertare la possibilità che sia garantita al richiedente tutta la necessaria assistenza.

Art.23

Criteri di quantificazione della capacità economica dei soggetti civilmente obbligati

La capacità di partecipazione all'assistenza del richiedente da parte dei soggetti civilmente obbligati è calcolata secondo i parametri stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

I soggetti civilmente obbligati partecipano al progetto assistenziale sottoscrivendo apposito impegno al versamento, in favore del richiedente, della somma definita.

In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno ovvero di inottemperanza da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, il Comune laddove ne ricorrano i presupposti, segnala l'assistito alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile e/o avvia idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

TITOLO IV NORME FINALI

Art.24

Rivalutazione e riesame

La situazione dell'assistito viene riesaminata dando luogo ad una nuova istruttoria nei seguenti casi:

- su attivazione del responsabile del caso qualora vengano acquisiti ulteriori elementi che potrebbero comportare una valutazione diversa da quella iniziale;
- su istanza dei soggetti civilmente obbligati corredata di documentazione relativa a nuovi e ulteriori elementi;
- su motivata richiesta dell'assistito.

Art. 25

Interruzione dell'intervento assistenziale

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'amministrazione comunale, vengano accertati, con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa, fatte salve le azioni poste in atto a tutela dell'incolumità dei soggetti.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'amministrazione comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 26

Forme di tutela

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione alla direzione competente, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la richiesta di intervento del difensore civico ove presente.

Art. 27

Pubblicità e ricorsi

Gli atti della Giunta Comunale e del Dirigente sono resi pubblici nei modi previsti dalla Legge.

La decisione adottata è comunicata per iscritto al destinatario ed ai soggetti interessati, con indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Entro il termine indicato nell'atto relativo alla decisione assunta, gli interessati possono presentare ricorso scritto, nei modi previsti dalla normativa vigente.

L'esame del ricorso valuta le motivazioni prodotte e l'esistenza dei requisiti di diritto e di fatto necessari per l'accesso al contributo economico ovvero al servizio.

L'esito del ricorso è formalizzato con apposito provvedimento dirigenziale e notificato agli interessati.

Art. 28

Trattamento dei dati personali

I Servizi Sociali del Comune di Fano operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati, secondo le normative vigenti.

Art. 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo all' approvazione da parte del Consiglio Comunale.

PARTE SPECIALE

Capo I

Assistenza Economica

TITOLO V CONTRIBUZIONE ECONOMICA

Art.30 Definizione

Si definiscono interventi sociali di carattere economico quegli interventi finalizzati al superamento di condizioni di bisogno che potranno contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

L'intervento si colloca all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno elaborato dal Servizio Sociale Professionale e vi si ricorre in via residuale solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo di altre tipologie di intervento socio-assistenziale.

I principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti nel presente testo sono i seguenti:

- integrazione: gli interventi economici propri del Servizio Sociale Professionale sono parte integrante delle politiche sociali per la casa, per il lavoro, la formazione, per l'educazione e vanno considerati in un quadro di sinergie che ne sviluppa pienamente l'efficacia;
- attivazione del cittadino: il cittadino deve essere informato e guidato per attivare tutti gli strumenti di sostegno al reddito altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale;
- uniformità ed equità di trattamento e di regole, di valutazione della condizione di bisogno.

Tale regolamentazione si sviluppa nel rispetto dell'ordinamento vigente e disciplina la concessione di contributi economici entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio annualmente previsti e secondo i criteri e le modalità di seguito definiti.

Art.31 Destinatari

Gli interventi sociali di carattere economico sono erogati secondo le disposizioni contenute nel Capo I del presente testo. In particolare sono rivolti ai cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti con residenza anagrafica nel Comune di Fano e che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o solidaristiche, tra cui in particolare:

- anziani >65 anni fragili/non autosufficienti,
- disabili esclusi da altri percorsi assistenziali o di integrazione sociale e lavorativa
- adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multiproblematicità
- adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile
- nuclei familiari e monogenitoriali con figli minori in condizione di grave precarietà economica.

Alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi della città, regione o stato di appartenenza, sono riservati esclusivamente interventi economici di emergenza. In tal caso gli interventi si estendono per il tempo strettamente necessario al superamento della fase di emergenza, al fine di consentire il rientro nel Comune o nella nazione di appartenenza.

Art.32 Requisiti di accesso

Il limite di accesso agli interventi sociali di carattere economico è fissato nel valore ISEE

corrispondente all'importo annuale della pensione minima INPS.

Suddetto limite viene ridefinito annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale.

In fase di definizione della domanda verrà richiesta al cittadino di autodichiarare la composizione del nucleo familiare, la presenza di redditi esenti IRPEF, gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza ai sensi dell'art. 433 CC.

Il Comune è tenuto ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere il sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile e a rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.

Per l'accesso è richiesta inoltre la sussistenza dei seguenti requisiti oggettivi:

- non essere in possesso di patrimonio mobiliare la cui entità risulti superiore a quanto disposto agli artt. 5 comma 6 del DP.C.M.159/13;
- non essere titolari di proprietà immobiliari (fatta eccezione per l'alloggio adibito ad abitazione principale), nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località. Non rappresenta motivo di esclusione all'accesso la titolarità delle proprietà di cui sopra qualora, in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non sia disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente;

Il servizio Sociale Professionale valuterà gli ulteriori seguenti requisiti:

- non disporre di una rete parentale adeguata a sostenere i bisogni primari o urgenti;
- avere un tenore di vita compatibile con la richiesta di sostegno economico.

L'erogazione dei contributi economici è subordinata alla valutazione dello stato di bisogno effettuata dal Servizio Sociale Professionale secondo i criteri e le modalità indicate nei precedenti artt.7 e 11 e si inserisce all'interno di un percorso volto all'autonomia e alla responsabilizzazione individuali e della famiglia, sviluppandosi in sinergia con altre misure ed interventi messi in atto nel processo di aiuto.

Il Comune potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della domanda, mediante tutti gli strumenti consentiti dalla legge e avvalendosi dell'apporto e della collaborazione di tutti gli uffici dell'Ente.

Art.33

Modalità di accesso

L'accesso agli interventi sociali di carattere economico è consentito previa presentazione di domanda, corredata di autodichiarazione (DPR 445/2000) debitamente sottoscritta, redatta su apposito modulo, che riporti:

- composizione familiare anagrafica
- valori ISE e ISEE in corso di validità
- valore del patrimonio mobiliare così come riportato nell'attestazione ISE;
- la situazione occupazionale di tutti i componenti del nucleo familiare;
- l'elenco delle persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.;

Quest'ultima dichiarazione sarà demandata alla valutazione del Servizio Sociale Professionale che, in considerazione dell'entità e della durata dell'intervento, provvederà anche in una fase successiva a richiedere l'idonea documentazione dei soggetti di cui al 433 del c.c.

La mancata richiesta a questi ultimi dovrà essere debitamente motivata e formalizzata nel documento interno di natura professionale.

L'intervento di natura economica può essere richiesto da ciascun componente maggiorenne del nucleo anagrafico familiare.

In caso di utenti inabilitati o interdetti, i richiedenti sono rispettivamente i curatori, i tutori ovvero gli amministratori di sostegno. Il contributo eventualmente erogato potrà essere riscosso dal richiedente ovvero da persona dallo stesso formalmente delegata.

L'erogazione del beneficio economico deve essere accompagnata dalla formulazione di un contratto sociale così come previsto dal precedente art.11.

Art.34

Tipologia dei contributi economici

Gli interventi sociali di carattere economico si distinguono in:

- a) contributi economici ordinari
- b) contributi economici straordinari
- c) contributi economici urgenti
- d) voucher spesa

Ciascun intervento erogato risulta compatibile con le altre fattispecie sopra elencate.

Art.35

Contributi economici ordinari

Il Contributo ordinario consiste in un'erogazione economica mensile che concorre al soddisfacimento dei bisogni primari quali: alimentazione, igiene, abitazione, utenze domestiche (acqua, luce e gas).

Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- a) età superiore ai 65 anni in condizione di fragilità o non autosufficienza – in assenza di discendenti o con figli impossibilitati a provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433;
- b) età inferiore ai 65 anni - in assenza di discendenti o con figli impossibilitati a provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433 - disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali e sanitarie;
- c) disabili in situazione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92;
- d) persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti.
- e) famiglie monoparentali con figli minori a carico, in particolare nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad esempio la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
- f) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili, prive di sostegno parentale;
- g) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale del Comune, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- h) nuclei familiari con figli in età minore in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento, in assenza di ammortizzatori sociali (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento);
- i) nuclei familiari con figli di età minore che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano redditi inferiori ai parametri stabiliti dal limite massimo ISEE.

I contributi concedibili di cui alle tipologie a) b) c) d) sono consentiti per la durata di sei mesi rinnovabili nell'arco dell'anno solare; per le tipologie di cui punti e) f) g) h) i) il contributo è

consentito fino ad un massimo di sei mesi nell'arco dell'anno solare.

L'importo erogabile viene definito tenendo conto di quanto determinato ai successivi articoli e comunque tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare nonché della presenza di risorse socio-economiche e familiari

Art.36

Contributi economici straordinari

Il Contributo straordinario consiste in erogazioni economiche per esigenze straordinarie, concedibili più volte nell'arco dell'anno solare. Gli interventi sono finalizzati a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare. Può essere erogato, sulla base dei criteri definiti all'art. 40 per spese riguardanti:

- spese condominiali se comprensive di utenze domestiche;
- cumulo arretrati affitto abitazione;
- spese per ingresso in nuovo alloggio in presenza di gravi problematiche abitative
- cumulo bollette utenze, acqua, luce, gas;
- acquisto protesi visive, dentarie, purché non forniti o forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche straordinarie inerenti la scuola dell'obbligo e la scuola media superiore;
- spese per il ripristino di condizioni igienico-abitative adeguate;
- spese funerarie.

Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle condizioni già indicate nel precedente articolo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo.

Art.37

Contributi economici urgenti

Consistono in erogazioni economiche non continuative, determinate da esigenze comprovate ed urgenti, per un importo massimo di € 500,00 annui. Detto massimale può essere suddiviso fino a 4 erogazioni, ciascuna d'importo non superiore ad € 200,00.

A titolo esemplificativo, si elencano di seguito le fattispecie che possono rappresentare il titolo per l'erogazione di un contributo economico urgente:

- utenze scadute in pre-distacco o già distaccate;
- ticket sanitario e spese per visite mediche di comprovata urgenza;
- spese per farmaci non erogati dal S.S.N.;
- acquisto di beni di prima necessità ;
- altre spese già erogabili in modalità straordinaria qualora si ravvisi l'improrogabile urgenza in relazione alle risorse disponibili dell'Ente

Art.38

Voucher spesa

E' un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare beni alimentari e prodotti per la persona erogati da parte di soggetti accreditati.

Di norma detto intervento è da preferire all'intervento economico in tutti casi i cui è strettamente connesso al sostentamento.

Qualora vengano erogati in concomitanza agli interventi di cui agli artt.35 e artt.37 (contributi ordinari e contributi economici urgenti) il loro valore deve essere ricompreso dentro i massimali stabiliti per i suddetti contributi.

Art.39

Contributi economici straordinari per minori in affidamento familiare

Le famiglie o i singoli che accolgono in affidamento familiare, minori in carico al Comune di Fano risultano beneficiari di contributi economici mensili, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Sono previsti inoltre contributi economici straordinari, nei limiti annuali degli stanziamenti di bilancio, finalizzati al rimborso di particolari e specifiche spese, qualora ad esse non possa provvedere, in tutto o in parte, la famiglia di origine del minore.

Tali spese, preventivamente concordate con il Servizio Sociale Professionale che segue il minore, riguardano:

–spese di carattere sanitario straordinarie e particolarmente onerose, che esulano dai controlli di routine (visite specialistiche, cure odontoiatriche ed odontotecniche, riabilitazione, acquisto occhiali, protesi, ausili ortopedici, ecc.) ove non erogabili tramite il SSN. Tali necessità sanitarie devono essere supportate da prescrizione medica del Servizio Sanitario Nazionale e da preventivo di spesa;

–partecipazione alla spesa per acquisto libri scolastici, fino ad un limite massimo del 50%, qualora non sia possibile ottenere il contributo o rimborso ai sensi della normativa vigente;

–partecipazione alla spesa fino ad un limite massimo del 50%, per attività scolastiche ed extrascolastiche (iscrizioni o rette per corsi professionali, divise, materiali particolarmente onerosi, attività sportive, ricreative, associative ecc..) se contemplate nel progetto educativo individualizzato sul minore, stabilito dall'équipe multiprofessionale che segue il caso.

L'importo annuo massimo erogabile per ciascun minore non può essere superiore ad € 1.000,00.

Art.40

Quantificazione degli interventi economici

La soglia ISEE per accedere ai contributi economici viene individuata con il valore annuo della pensione minima INPS, opportunamente ripartita per dodici mensilità.

La quantificazione del contributo massimo concedibile degli interventi economici di cui agli artt. 35 e 36 si ottiene prendendo in considerazione il valore mensile dell'Assegno Sociale INPS definito annualmente, parametrato al numero dei componenti il nucleo familiare, con le modalità sotto riportate.

Qualora la situazione reddituale effettiva al momento della presentazione della richiesta di intervento economico risulti peggiorata sostanzialmente rispetto a quella dichiarata ai fini ISEE il richiedente può presentare l'ISEE corrente di cui all'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13.

Art.41

Procedura per l'erogazione degli interventi economici

Le richieste di accesso agli interventi sociali di natura economica dovranno essere presentate su apposito modulo prestampato, debitamente sottoscritte in tutte le loro parti e trasmesso con l'utilizzo di ogni strumento ritenuto giuridicamente rilevante.

Data la duplice valenza, sociale e amministrativa, degli interventi di sostegno economico, l'assistente sociale ha una responsabilità di carattere tecnico-professionale in relazione al Progetto socio-assistenziale, mentre la responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita all'Area Amministrativa.

E' costituita un'apposita commissione interna a ciascuna area professionale nella quale verranno discusse preliminarmente le proposte progettuali di assistenza economica, al fine di condividere priorità di accesso e criteri di riparto delle risorse assegnate.

L'Assistente Sociale responsabile del caso, valuta il bisogno da cui origina la richiesta di aiuto economico e formula, con il coinvolgimento attivo del richiedente, un progetto individualizzato sulla base di quanto rilevato, tenendo conto delle risorse proprie del richiedente, di quelle di bilancio dell'Ente e di quelle presenti sul territorio.

Al termine della valutazione, favorevolmente condivisa con la Commissione sopra definita, trasmette al responsabile del procedimento amministrativo la proposta di sostegno economico corredata dalla documentazione necessaria per l'iter amministrativo.

Il responsabile del procedimento provvede al compimento dell'istruttoria, verificando e valutando la correttezza e coerenza della documentazione amministrativa e reddituale prodotta e ogni ulteriore elemento rilevante ai fini giuridico-amministrativi.

La rilevanza dell'istruttoria compiuta verrà trasmessa all'Assistente Sociale titolare del caso, la quale provvederà ad integrare la stessa con valutazioni di ordine professionale qualora ritenuto opportuno.

Nei casi di assegnazione di contributo economico di particolare entità, nonché in quelli straordinari di assegnazione di importo oltre i limiti massimi fissati dal presente regolamento, la proposta di sostegno economico contenuta all'interno del Progetto socio-assistenziale viene discussa e valutata, ai fini del suo eventuale accoglimento, da una Commissione composta dall'assistente sociale titolare del caso, dal proprio Responsabile unitamente al responsabile ed all'assistente sociale di altra Area.

La Commissione così composta, opera con modalità organizzative che garantiscono:

- celerità del procedimento attraverso procedure snelle che favoriscano comunque la collegialità delle decisioni;
- equità, parità di trattamento e trasparenza sia nella fase di formulazione del Progetto sia nella fase di definitiva determinazione dell'importo del sostegno economico;
- attività di discussione, valutazione e approfondimento sui singoli casi tra operatori professionali;
- rispetto della riservatezza delle persone / nuclei familiari interessati.

La Commissione opera nel rispetto delle disposizioni del presente Testo Unico, tenuto conto delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

L'ammontare e la durata di tutti gli interventi economici sono definiti dalla Commissione d'area entro i limiti massimi erogabili di cui al precedente art.40.

Il procedimento per l'erogazione degli interventi economici di cui agli artt.35 e 36 (istruttoria, valutazione, comunicazione, adozione, provvedimento) deve concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di protocollazione della domanda.

In caso di esito favorevole, il responsabile del procedimento amministrativo provvede all'adozione di tutto gli atti necessari a garantire l'erogazione del contributo, ivi compresa la comunicazione al richiedente dell'esito.

Parimenti, sarà cura del responsabile del procedimento inviare apposita comunicazione al richiedente qualora l'esito dovesse essere negativo per carenza dei requisiti oggettivi.

Diversamente, la conclusione del procedimento sarà a cura del Responsabile di Area ovvero dell'

assistente sociale titolare del caso in tutte le altre fattispecie legate alla valutazione di carattere professionale.

Art.42

Deroghe

In casi di particolare complessità ovvero di eccezionale gravità, a seguito di eventi non prevedibili né ripetibili, è consentito derogare dai limiti di reddito, d'importo e di durata, previa valutazione ed approvazione da parte della commissione a tal fine preposta.

TITOLO VI

INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE

Art. 43

Oggetto e finalità dell'intervento

Le disposizioni del presente Titolo disciplinano gli interventi economici a carico del Comune di Fano finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di anziani, disabili, minori in strutture residenziali e semiresidenziali, anche non presenti sul territorio, aventi ad oggetto l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati sulla base della situazione economica equivalente ed alla composizione del nucleo familiare.

L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento e della quota spese personali (di seguito definite retta) in favore di quei soggetti per i quali si renda necessario l'inserimento stabile presso strutture residenziali e semiresidenziali, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.

L'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.

L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dal Comune, secondo quanto contenuto ai precedenti artt. 18 e 23 , salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.

Art. 44

Destinatari

Fermo restando i requisiti di carattere generale previsti all'art.5, destinatari degli interventi sono i soggetti residenti, soggetti che prima del ricovero risultino residenti nel Comune di Fano ovvero soggetti ovunque ospitati nel caso di richiesta di interventi non differibili che pregiudicherebbero l'incolumità della persona.

Per suddetti soggetti devono ricorrere le seguenti ulteriori specifiche condizioni:

- essere anziani ultrasessantacinquenni anche autosufficienti, e disabili fisici, psichici o sensoriali, in condizioni di documentata (in possesso di certificazione attestante l'invalidità civile) non autosufficienza o che, parzialmente autosufficienti, vivono soli, fatto salvo quanto disposto all'art. 81;
- aver ottenuto da parte dell'Unità Valutativa Integrata (UVI), dell'UMEA o del CSM la valutazione che individua l'inserimento in struttura come migliore progetto assistenziale possibile per rispondere alle esigenze di cura e tutela della persona.
- possedere risorse economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali insufficienti alla copertura del costo della retta, tenuto conto della compartecipazione dei soggetti civilmente obbligati.

Art. 45

Cause di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione dall'assunzione dell'integrazione della retta di ospitalità:

- la titolarità di risorse economiche (pensioni, indennità, risparmi e/o altre provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite) sufficienti al pagamento della retta e della quota spese personali;
- l'esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 c.c.) in grado di garantire l'integrazione della retta;
- la proprietà di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura il cui valore economico sia sufficiente al pagamento della retta, compresa la casa di abitazione, a meno che la stessa non sia occupata dai genitori, e/o dal coniuge, e/o da fratelli e sorelle, e/o figli minori, e/o figli con disabilità permanente purchè non siano titolari di altri diritti reali, salvo l'applicazione del successivo art.48 e salvo i casi di ricovero temporaneo. Per ricovero temporaneo deve intendersi un soggiorno di massimo 12 mesi.

Art. 46

Procedura per la richiesta dell'integrazione retta

Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta.

Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio – sanitari del territorio per situazioni eccezionali.

L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) valore ISEE dell'interessato riferito al nucleo anagrafico di appartenenza individuato ai sensi del D.P.C.M.159/2013 artt.3 - 6;
- b) situazione economica dell'interessato e del suo nucleo familiare relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta;
- c) l'esistenza e l'eventuale indicazione di donatori e/o dei soggetti civilmente obbligati oppure la loro assenza; qualora individuati, dichiarazione dei tenuti per legge attestante l'impegno a concorrere ai costi di mantenimento secondo le rispettive capacità economiche;
- d) impegno a utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
- e) ogni altra dichiarazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o dichiarazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente lettere a) e b) comporta rigetto dell'istanza.

Art. 47

Istruttoria

L'ufficio servizi sociali, ricevuta l'istanza adotta i seguenti adempimenti istruttori, nel rispetto di quanto previsto al precedente art.31:

- verifica la completezza dell'eventuale documentazione allegata all'istanza e, se del caso, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni o rettifiche delle dichiarazioni incomplete o erronee;
- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante per l'assunzione dell'integrazione, in conformità a quanto previsto dal presente testo con particolare

attenzione alle condizioni socio – sanitarie (verbale UVI, UMEA, CSM da cui risulta la necessità del ricovero) ed economiche del beneficiario (valore ISEE relativo ai redditi dell'anno precedente e situazione economica dell'anno in corso);

–convoca i parenti civilmente obbligati per la valutazione della capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito secondo quanto previsto al precedente art.23;

–esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche;

–richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

–raccoglie la sottoscrizione degli impegni di carattere economico da parte dei soggetti civilmente obbligati e dell'assistito medesimo;

–predispone uno schema di proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza per l'assunzione del relativo provvedimento a cura del Dirigente.

In via del tutto eccezionale, nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione. Qualora ad istruttoria completata si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.

Il Comune di Fano garantisce, laddove ne sussistono i presupposti, la copertura della retta massima riferita alle strutture a titolarità comunale qualora presenti.

Art. 48

Concorso alla spesa dell'anziano / disabile

Il soggetto da inserire concorre al pagamento della retta con tutte le proprie risorse economiche/finanziarie presenti e future, tenuto conto delle dichiarazioni e degli impegni assunti in fase istruttoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente art.18, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 52.

Qualora la persona sia titolare di beni immobili (compresa la casa di abitazione) e/o di risorse finanziarie di cui non ha l'immediata disponibilità, il Comune, esclusivamente per rispondere a improcrastinabili e urgenti esigenze di cura e tutela della persona, può anticipare le somme necessarie all'integrazione della retta restando impregiudicata ogni eventuale successiva azione di recupero / rivalsa.

In suddetto caso, il richiedente o chi lo rappresenta, nell'ambito dell'istruttoria diretta all'assunzione dell'integrazione da parte del Comune, deve assumere l'impegno formale ad utilizzare i beni immobili e/o le risorse finanziarie per consentire al Comune di recuperare quanto corrisposto per l'integrazione.

Qualora il richiedente non risulti in grado di assumersi suddetto impegno e sia privo di rappresentante legittimato ovvero, qualora presente, questi sia titolare di interessi contrastanti con quelli del richiedente, il Comune, tramite i propri servizi sociali (in assenza di altri soggetti che possono promuovere il ricorso o di loro rifiuto a procedere in tal senso), segnala, laddove ne ricorrano i presupposti, la situazione alla competente autorità giudiziaria affinché siano adottate le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, previste dal Codice Civile.

Al richiedente viene garantita per le spese personali, la conservazione di una quota mensile non inferiore all'equivalente del 60% dell'Assegno Sociale INPS, annualmente ridefinita dalla Giunta Comunale.

Art. 49

Rendicontazione sull'utilizzo della quota per le spese personali

L'importo della quota relativa alle spese personali a carico del Comune potrà essere aumentato per particolari situazioni, sulla base di precise e documentate motivazioni e solo dopo idonea valutazione contenuta nel progetto socio-assistenziale.

Qualora la quota per le spese personali riservata all'assistito sia concretamente gestita da parenti e/o dalla struttura presso cui è inserito, questi dovranno rendicontare al Comune annualmente, non oltre il mese di gennaio successivo, l'utilizzo di tale somma in favore dell'assistito.

Art. 50

Il donatario

Ai fini del concorso all'integrazione della retta di ricovero vengono coinvolti preliminarmente gli eventuali donatari, con riferimento a quanto previsto all'art. 437 del C.C.

Art. 51

Destinatari dell'integrazione retta di ospitalità in strutture protette per minori

Nel caso di minore il cui nucleo familiare versi in una situazione di temporaneo disagio viene data priorità a progetti assistenziali che consentono allo stesso la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio – economico e domiciliare alla famiglia, a forme di tutoraggio e accompagnamento educativo personalizzato del minore, a interventi educativi domiciliari e a forme di affidamento familiare diurno o residenziale.

Nel caso in cui, dopo aver esperito ogni altro possibile intervento o per le particolari problematiche rilevate, si concordi con la famiglia sulla necessità e utilità dell'inserimento del minore in adeguata struttura protetta, il Comune, su proposta motivata dell'Assistente Sociale competente per area, dispone l'inserimento ai sensi della normativa vigente, riaffermando che l'obiettivo primario dell'intervento è la tutela del minore.

Art. 52

Quantificazione dell'onere di integrazione retta

Relativamente ai minori per i quali l'inserimento in struttura è disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, la relativa spesa è assunta dal Comune.

Nei casi di inserimento del minore in struttura su proposta motivata dell'Assistente Sociale competente per area, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la partecipazione al costo della retta da parte delle famiglie la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri precedentemente individuati.

L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale titolare del caso e può essere inserito nel progetto quadro in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. Tuttavia, il Comune può assumere l'integrazione della retta in favore dei nuclei familiari la cui situazione risulti caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente per area e/o di altri servizi specialistici pubblici, da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

Capo II

Servizi all'utenza

TITOLO VII TRASPORTO SOCIALE

Art. 53

Istituzione del Servizio e finalità

Il Comune di Fano in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione in carico al Servizio Sociale, per favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.

Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico ed è istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale di soggetti con fragilità sociale, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

Il servizio consiste nell'assicurare il trasporto dei soggetti appartenenti a fasce socialmente deboli (minori, anziani e persone con disabilità) che necessitano di accompagnamento o che risiedono in zone non coperte dal servizio pubblico.

Art. 54

Destinatari

Possono usufruire del servizio di trasporto sociale i cittadini residenti del Comune di Fano, in carico ai Servizi Sociali qualora siano:

- Anziani ultra sessantacinquenni non-autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con reti familiari ed informali carenti;
- Persone con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- Persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare mezzi propri, con reti familiari ed informali carenti;
- Minori nell'accompagnamento a scuola qualora la zona di residenza non risulti coperta dal trasporto pubblico scolastico ovvero per la frequenza ai centri pomeridiani ed estivi.

Possono altresì avvalersi del servizio di trasporto sociale soggetti che pur non essendo in carico:

- sono privi di assistenza familiare ed in condizioni economiche disagiate;
- vivono in luoghi non coperti dal servizio di trasporto pubblico e necessitano di accompagnamento individualizzato;
- sono affetti da significative malattie oncologiche, patologie croniche e/o degenerative accertate e confermate da certificato medico che, pur non avendo eventuali limitazioni funzionali, necessitano periodicamente di recarsi presso le strutture sanitarie dell'ASUR e/o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Art. 55

Requisiti di accesso

Oltre ai requisiti di cui all'art. 5, per l'accesso al servizio di trasporto sociale sono richiesti:

- condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- impossibilità della rete familiare ovvero parentale di garantire servizi di accompagnamento;
- mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Art. 56

Modalità di accesso al servizio

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda con le modalità indicate all'art.8.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato, d'ufficio anche su istanza di altro Ente ovvero da parte di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima;
- certificazioni mediche attestanti la patologia o la temporanea riduzione delle capacità funzionali;
- valore ISEE dell'interessato riferito al nucleo anagrafico di appartenenza.

La richiesta di accesso al servizio, salvo casi di particolare ed eccezionale urgenza, deve pervenire al Servizio di Segretariato Sociale, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data prevista per la prima richiesta di trasporto.

Le richieste di prenotazione del servizio, successivamente all'accoglimento, devono pervenire al Punto di Accoglienza, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista dalla richiesta di trasporto, per consentire un'adeguata programmazione settimanale dei servizi.

L'Assistente Sociale comunale è tenuta a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative; valuta inoltre la funzionalità e gli obiettivi dell'intervento in una logica di presa in carico progettuale complessiva; garantisce l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio ed esprime il parere circa la necessità della prestazione richiesta.

Le domande presentate saranno soggette a valutazione del servizio sociale nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro i suddetti termini devono essere comunicati al richiedente l'accoglimento o il diniego motivato della domanda e l'eventuale tariffa applicata.

Il termine per la valutazione delle richieste di prenotazione del servizio è di 3 giorni dalla data di presentazione della richiesta telefonica.

Accedono al Servizio di Trasporto in via prioritaria:

- minori nell'accompagnamento a scuola in obbligo scolastico;
- minori frequentanti centri pomeridiani ed estivi;

In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:

- grado di autosufficienza.
- urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto.
- eventuale presenza/assenza di risorse familiari.

Indipendentemente dalla graduatoria, l'Assistente Sociale competente ha facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità,

urgenza.

La domanda ha validità pluriennale, qualora si confermi annualmente il permanere della condizione di necessità.

Nei casi di domande presentate dai soggetti non in carico al servizio sociale, gli stessi dovranno presentare una nuova domanda alla scadenza della fruizione del servizio previsto con la precedente richiesta e comunque non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 57

Funzionamento del Servizio

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, di andata e ritorno, come di seguito indicato a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) accompagnamento presso centri diurni, o istituti di socializzazione e/o di riabilitazione a gestione pubblica e/o convenzionata, presso le scuole di ogni ordine e grado, ai centri di formazione professionale e nei luoghi previsti dai progetti per inserimenti socio assistenziali;
- b) accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche, per esami clinici, per cicli di cure legate alla patologia;
- c) accompagnamento per acquisto di beni di prima necessità (compreso i farmaci), per il disbrigo di pratiche burocratiche presso enti comunali, istituti di credito etc.

L'accompagnamento presso i luoghi di cui alle lettere a) e b) devono avvenire in via prioritaria rispetto ad altri accompagnamenti.

L'uso del trasporto sociale ha di norma, un carattere non continuativo.

I trasporti sono essenzialmente entro il territorio del Comune di Fano, fatta salva la possibilità, in casi particolari di utilizzo del servizio per raggiungere luoghi ubicati nei paesi limitrofi e/o fuori provincia.

Il servizio utilizza mezzi di trasporto attrezzati per disabili e autovetture; funziona di norma dal lunedì al sabato ed in casi eccezionali è attivo nei giorni festivi.

Art. 58

Compartecipazione economica al servizio

I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti a compartecipare ai costi, corrispondendo al Comune una tariffa stabilita annualmente con apposita delibera di Giunta comunale, sulla base dei seguenti criteri di riferimento:

DESTINAZIONE	TARIFFE MAX
ANDATA E RITORNO ALL'INTERNO DEI CONFINI COMUNALI	€ 3,00
ANDATA E RITORNO ALL'INTERNO DEI CONFINI PROVINCIALI	€ 8,00
ANDATA E RITORNO AL DI FUORI DEI CONFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO	€ 10,00

Tali tariffe sono oggetto di agevolazioni o esenzioni in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

L'utente che desidera accedere al beneficio della applicazione della tariffa agevolata deve obbligatoriamente dichiarare il valore ISEE, che qualora non dichiarato, comporterà l'applicazione

della tariffa massima sopra indicata.

La quota di compartecipazione a carico dell'Utente del Servizio di Trasporto verrà calcolata sulla base del valore ISEE e determinata con le modalità previste all'art.18.

Si accettano domande di mutamento tariffario in corso d'anno per comprovata e sopraggiunta variazione della situazione economica dell'utenza.

I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno un effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1° del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione all'Ufficio Protocollo, e verranno applicati per i due mesi successivi in costanza di validità dell'Isce corrente presentato.

Coloro che beneficiano della tariffa agevolata o dell'esenzione, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono tenuti a dimostrare mediante apposita dichiarazione sostitutiva il mantenimento dei requisiti necessari per ottenere nuovamente le riduzioni.

Art.59

Norme di comportamento

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate:

-Gli operatori addetti al servizio di trasporto sociale, sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dal settore Politiche Sociali al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza degli utenti.

- Gli utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente al competente ufficio e/o, in caso di affidamento a terzi, ai responsabili dei servizi esterni, ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

-Per il trasporto erogato a favore di utenti minorenni o adulti sottoposti a misure di protezione giuridica, nella domanda di accesso al servizio, dovrà essere indicato da parte di chi è titolare della rappresentanza legale, il nominativo e/o nominativi di persone di riferimento che siano autorizzati ad accogliere l'utente stesso al rientro a domicilio.

-Solo nell'ipotesi in cui l'accompagnamento di un utente da parte di accompagnatori personali sia previsto come obbligatorio da apposita documentazione medica, l'accompagnatore non sarà sottoposto a compartecipazione;

-Gli utenti o loro familiari che intendono sospendere temporaneamente l'usufruzione del servizio dovranno comunicarlo con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno e orario di erogazione previsto.

In caso di mancato preavviso di sospensione si darà comunque luogo all'applicazione del regime tariffario previsto per l'utente in questione.

A seguito della terza mancata disdetta consecutiva del servizio di trasporto in tempo utile, l'utente decadrà d'ufficio dalla fruizione.

Art.60

Verifiche e dimissione

Il Servizio verifica annualmente la persistenza dei requisiti di accesso.

E' prevista la dimissione dal servizio qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso e qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta protratto per tutta la mensilità.

Il mancato rispetto reiterato delle norme di comportamento comporterà la decadenza automatica dal servizio.

Art. 61

Assicurazione

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dal Gestore per gli automezzi di proprietà o in utilizzo a terzi per suddetta finalità.

TITOLO VIII ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Art.61

Istituzione del Servizio e finalità

E' istituito il servizio di Assistenza Domiciliare di seguito denominato SAD, che si configura come un servizio a domanda individuale, di sostegno e di aiuto ai richiedenti, integrando le attività degli assistiti e dei familiari.

Il SAD è parte integrante del sistema d'offerta dei servizi e degli interventi socio assistenziali erogati dal Comune di Fano, la cui valutazione dei requisiti di accesso viene attribuita al Servizio Sociale Professionale.

Il SAD è un intervento che garantisce prestazioni di natura socio-assistenziale prestate da personale qualificato, erogate al domicilio del cittadino in condizioni di autonomia ridotta o compromessa, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita, di ridurre l'esigenza di ricorso a strutture residenziali, di promuovere la responsabilità della famiglia e di elevare la qualità della vita del nucleo familiare che necessita di aiuto per il soddisfacimento di bisogni essenziali.

Il servizio è finalizzato a:

- a) favorire la permanenza nel proprio domicilio e nel contesto sociale di riferimento, delle persone temporaneamente o permanentemente in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, così come individuate al successivo art. 3, mediante un supporto specifico volto alla cura della persona, alla cura dell'ambiente di vita ed al contesto sociale esterno, al fine di stimolare il recupero e/o mantenimento della condizione degli utenti;
- b) supportare il nucleo familiare nel lavoro di cura, anche favorendo l'uso di risorse formali ed informali presenti nel territorio ed a migliorare la qualità della vita, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali;
- c) contrastare il fenomeno del ricorso improprio alla ospedalizzazione o alla istituzionalizzazione, nell'ottica dell'appropriatezza degli interventi e di favorire eventuali dimissioni protette attraverso l'accompagnamento nel percorso di recupero;
- d) agire in termini preventivi rispetto alla cronicizzazione delle forme di bisogno assistenziale e delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale.

Le prestazioni del servizio di aiuto domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà, nel senso che esse devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario o i di lui parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

Il tipo, l'intensità e la durata delle prestazioni dovranno soddisfare il livello minimo del bisogno di autosufficienza e, contemporaneamente, stimolare il massimo di attivazione e di partecipazione.

L'esercizio delle attività assistenziali deve tendere infatti alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita e allo stimolo alla partecipazione alla vita familiare e sociale, evitando che le prestazioni si sostituiscono ad attività che l'assistito stesso, sia pure con un certo sforzo, sia ancora in grado di svolgere direttamente.

Art.63

Destinatari

Sono destinatari del SAD i soggetti che possiedono congiuntamente i requisiti di residenza e di domicilio nel territorio comunale di Fano:

- a) anziani ultrasessantacinquenni, temporaneamente o permanentemente in condizioni di non

autosufficienza;

b) anziani soli o in coppia, ultrasessantacinquenni a rischio di non autosufficienza o con compromessa autonomia e in situazioni di solitudine e di isolamento psico-sociale, aventi una rete familiare ed amicale inadeguata;

c) persone in condizioni di disabilità, ai sensi della L.104/92;

d) persone singole e/o nuclei familiari di adulti a grave rischio di emarginazione, in situazione di particolare disagio sociale, ovvero che versano in situazioni di abbandono, di solitudine e di grave isolamento sociale, in presenza di difficoltà organizzativa rispetto alla gestione della casa e della persona;

e) nuclei familiari con minori, con priorità nei confronti dei nuclei monoparentali, in situazione di fragilità sociale, anche per motivi temporanei e contingenti, che necessitino di sostegno e di supporto nello svolgimento delle funzioni di cura.

Le condizioni di non autosufficienza parziale o totale e di disabilità devono risultare da idonee certificazioni sanitarie; per i minori di età inferiore ad anni 10, è sufficiente produrre l'individuazione di handicap ai fini scolastici, così come specificato dal D.P.R. Del 24/02/1994 e leggi specifiche di settore.

In situazioni di grave disabilità, insorte a seguito di eventi improvvisi e non ancora certificate, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 ma che risultino essere in corso di definizione, è data la possibilità di attivare temporaneamente il servizio, su valutazione dell'Assistente Sociale di riferimento.

Art.64

Tipologie di intervento

Le attività sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita, così come identificate nella norma regionale di riferimento e consistono in :

1) *assistenza alla persona*: assistere la persona nelle attività quotidiane e di igiene personale ; collaborare ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione e recupero funzionale;

2) *aiuto domestico*: aiutare la gestione della persona nel suo ambito di vita, curare la pulizia e l'igiene dell'ambiente; fornire aiuto per gli acquisti; supportare nella corretta preparazione dei pasti, fornendo indicazioni sulle norme igienico e alimentari e sulla prevenzione degli incidenti domestici la prevenzione degli incidenti domestici;

3) *promozione e sostegno alla vita di relazione* : riconoscere ed utilizzare linguaggi e sistemi di comunicazione appropriati in relazione alle condizioni del soggetto; mettere in atto strategie relazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per favorire l'integrazione sociale, il mantenimento ed il recupero della rete di relazioni sociali; realizzare l'accompagnamento per l'accesso ai servizi o per altre necessità; favorire attività di animazione e socializzazione tramite il coinvolgimento dei familiari, del vicinato, e facilitando l'accesso alle risorse ricreative e culturali del territorio.

Ogni altro intervento che concorra alla realizzazione di piani assistenziali predisposti dal servizio sociale che possa essere affidata a personale non sanitario, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Progetto Individuale di Assistenza.

Art.65

Requisiti e modalità di accesso

Al SAD si accede mediante presentazione di apposita domanda, ovvero per le persone sole o incapaci a provvedere, d'ufficio da parte del servizio sociale e/o dai servizi sanitari, in base ai compiti istituzionali e professionali che gli sono propri.

La domanda dovrà essere presentata con le modalità previste all'art.8 con allegate idonee

certificazioni sanitarie che attestino le condizioni di non autosufficienza parziale o totale e di disabilità.

Le condizioni di non autosufficienza parziale o totale e di disabilità, ancorché non certificate ma in attesa di definizione, devono risultare da idonea documentazione; per i minori di età inferiore ad anni 10, è sufficiente produrre l'individuazione di handicap ai fini scolastici, così come specificato dal D.P.R. Del 24/02/1994 e leggi specifiche di settore.

Ai fini della valutazione delle richieste pervenute, tese all'eventuale ammissione al servizio, l'assistente sociale di riferimento procede a:

- fornire informazioni in ordine al servizio ed alle modalità di erogazione (prestazioni, orari, rapporti servizio-utenza, quota di compartecipazione alla copertura dei costi del servizio a carico dell'utenza se ed in quanto prevista);
- effettuare colloqui finalizzati ad acquisire tutte le informazioni utili per una definizione del progetto assistenziale;
- effettuare visite domiciliari per la conoscenza diretta dell'utente nel proprio ambiente di vita e per verificare le condizioni socio-economiche, ambientali ed abitative della persona e/o del nucleo familiare utili all'analisi e valutazione del bisogno;
- verificare la completezza della documentazione presentata dal richiedente a corredo della domanda;
- redigere un documento di valutazione sociale ai fini dell'attivazione del servizio;
- formulare la proposta progettuale, con la definizione degli obiettivi, della quantità e della tipologia delle prestazioni da erogare, della durata e del monte ore assegnato, dei tempi e dei modi previsti per le verifiche in itinere del progetto, nel rispetto del monte ore di servizio a disposizione;
- condividere la proposta del Progetto Assistenziale con l'utente, la famiglia, e se del caso con il Medico di Medicina Generale, ai fini della sottoscrizione dello stesso da parte dell'utente e/o familiare;
- definire la scheda tecnica di ammissione al servizio da trasmettere all'ufficio amministrativo.

Il termine per la valutazione delle domande di accesso al servizio è di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. Entro i suddetti termini devono essere comunicati al richiedente l'accoglimento o il diniego motivato della domanda e l'eventuale tariffa applicata.

Nel caso in cui il Servizio sociale non sia in grado di soddisfare richieste di accesso al servizio per insufficienza di risorse economiche, le stesse verranno poste in lista di attesa secondo le modalità successivamente indicate.

In caso di situazioni di estrema gravità valutate tali dall'assistente sociale di riferimento, in deroga alla lista di attesa e alle modalità di accesso sopra descritte, se ritenuto indispensabile ed urgente a tutela della persona o del nucleo familiare con minori a rischio, è data la possibilità di attivare temporaneamente d'ufficio il SAD. Tale accesso è disposto con il solo vincolo della verifica della copertura finanziaria.

Nel caso in cui il bisogno del servizio di assistenza venga segnalato dai servizi sanitari, occorre che la segnalazione, sia accompagnata da apposita modulistica di richiesta di attivazione, sottoscritta dagli operatori sanitari proponenti.

Art. 66

Funzionamento del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato dall'assistente sociale all'interno di un progetto individuale in cui siano evidenziati obiettivi, tempi e verifiche dei risultati raggiunti, tale collocazione diviene elemento qualificante dell'attività di sostegno alle persone in difficoltà.

Ciò premesso il servizio di assistenza domiciliare è erogato nelle situazioni in cui siano state verificate le seguenti condizioni:

- impossibilità a rispondere ai bisogni assistenziali con l'attivazione di risorse personali e/o familiari;
- impossibilità a dare adeguata risposta con l'utilizzo di altre risorse, seppur disponibili, perchè l'intervento richiesto è proprio del profilo professionale dell'Operatore domiciliare relativamente alle prestazioni rivolte alla cura della persona;
- possibilità di mantenimento della persona al domicilio nel proprio contesto di vita, evitando sia ricoveri ospedalieri impropri che prevenendo e/o ritardando l'inserimento in strutture residenziali;
- residenza o dimora abituale sul territorio del Comune di Fano.

Il servizio viene offerto per tutto l'anno solare dal lunedì al sabato, ad eccezione dei giorni festivi e con esclusione della fascia oraria notturna.

La valutazione del bisogno dell'erogazione del servizio verrà annualmente riformulata da parte dell'assistente sociale titolare del caso.

Il monte ore assegnabile per ciascun utente varia da un minimo di 1 ora (1 accesso) ad un massimo di 12 ore settimanali secondo quanto previsto dal Progetto di Servizio Sociale.

Art. 67

Lista di attesa

Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore alla possibilità ricettiva del servizio e della disponibilità economica prevista in bilancio, si procederà alla formazione di una lista di attesa.

Tale lista verrà formulata tenendo conto dei criteri indicati in ordine di priorità:

- persona non autosufficiente che abita sola, senza figli/genitori o con figli/genitori non autosufficienti;
- persona a rischio di non autosufficienza che abita sola, senza figli/genitori o con figli/genitori non autosufficienti;
- anziano o disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza con risorse parentali;
- nuclei familiari con minori;
- nuclei familiari di adulti.

I soggetti che beneficiano di contributi erogati da qualsiasi ente pubblico finalizzati all'assistenza domiciliare comunque definiti, non potranno accedere al presente servizio.

Art.68

Sospensione del servizio

Il Servizio di assistenza domiciliare può essere sospeso in caso di:

- assenze temporanee dovute a ricoveri ospedalieri o in altra struttura residenziale anche di consistente durata. Tale evento, infatti, non determina la dimissione dal servizio, salvo specifica valutazione dell'assistente sociale o richiesta da parte dell'utente.
- assenze temporanee dovute a trasferimento presso familiari residenti fuori comune.

Il SAD può essere mantenuto eccezionalmente in caso di ricovero ospedaliero e garantito limitatamente ad alcune prestazioni di supporto alla persona qualora l'assistito non abbia familiari o parenti in grado di provvedervi.

L'assenza temporanea dal proprio domicilio per ospitalità presso familiari residenti nel comune di Fano di un soggetto non autosufficiente non comporta necessariamente la sospensione del servizio ma soltanto la ridefinizione, da parte dell'assistente sociale, dell'intervento disposto

originariamente.

Art.69 **Cessazione del servizio**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare cessa:

- a conclusione del Progetto Assistenziale Individuale;
- per rinuncia scritta da parte dell'interessato;
- su proposta dell'Assistente Sociale per il venir meno di una delle condizioni previste per l'accesso;
- per inosservanza del progetto assistenziale individuale da parte dell'utente e/o dei suoi familiari;
- per assenza ripetuta dal proprio domicilio per un massimo di tre accessi in un mese nell'orario di servizio stabilito senza aver preventivamente avvertito il coordinatore del servizio e/o l'assistente domiciliare;
- per decesso del richiedente;
- qualora si verifichi il mancato pagamento della quota oraria a carico della persona protrato per tutta la mensilità.

Art.70 **Compartecipazione economica al servizio**

Il costo orario del servizio, unitamente alle modalità di quantificazione della compartecipazione alla spesa, viene definito annualmente con apposita deliberazione di giunta comunale, sulla base di quanto disposto al precedente art.18.

La quota di compartecipazione al costo del servizio deve essere comunicata all'utente ovvero ai soggetti tenuti agli alimenti, al momento della presentazione della domanda di ammissione ed accettata prima dell'attivazione del servizio.

In mancanza o in caso di tardiva comunicazione di rinuncia al servizio o la mancata comunicazione di assenza dal proprio domicilio, che non consenta di disdire tempestivamente l'intervento programmato, il costo sociale del servizio deve essere ugualmente corrisposto.

Art.71 **Norme di comportamento dell'utente**

Al fine di un miglior svolgimento del servizio, l'utente che fruisce del Servizio SAD si impegna ad attenersi a quanto segue:

- a) accettare le prestazioni concordate e previste dal PAI nonché la tipologia della prestazione e le modalità di erogazione della stessa (orario giornaliero, frequenza settimanale, ecc.);
- b) accettare la quota di contribuzione, qualora prevista;
- c) avvertire almeno 24 ore prima della data della prestazione programmata, il Coordinatore del Servizio individuato dal gestore e l'operatore domiciliare, della temporanea assenza dal proprio domicilio;
- d) non chiedere all'assistente domiciliare prestazioni fuori orario, né prestazioni non previste dal presente testo né dal piano personalizzato;
- e) non incaricare privatamente il personale per attività aggiuntive a quelle previste nel piano personalizzato.

L'utente nulla deve al servizio ed al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, se prevista, esclusivamente nelle modalità che verranno indicate al momento della presentazione della domanda/ammissione al servizio.

Art.72

Norme di comportamento dell'operatore domiciliare

L'Operatore Domiciliare deve:

- tenere un comportamento improntato alla massima disponibilità, alla massima cortesia ed ascolto nei confronti di tutta l'utenza; mantenere un contegno riguardoso e corretto nonché rispettare gli orari di servizio assegnati;
- rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate;
- tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare all'utente;
- non apportare modifiche al programma definito, eventuali variazioni saranno possibili solo in situazioni di emergenza, previa tempestiva comunicazione all'Assistente Sociale;
- attenersi al rispetto scrupoloso dei doveri di riservatezza.

E' fatto divieto agli operatori di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee.

TITOLO IX

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DON PAOLO TONUCCI

Art.73

Finalità del Centro Residenziale

Il Centro Residenziale per Anziani Don Paolo Tonucci si presenta quale struttura polifunzionale avente la finalità di garantire un percorso protetto nella logica della continuità assistenziale in favore di soggetti anziani nel passaggio dalla fase dell'autosufficienza a quella della non-autosufficienza.

Il Centro è articolato su due tipologie di servizi:

- **la Casa Albergo**, quale articolazione funzionale della rete di servizi e di interventi a favore della popolazione anziana autosufficiente, si pone come presidio socio-assistenziale residenziale, permanente e continuativo, a prevalente accoglienza alberghiera.

La struttura offre occasioni di vita comunitaria, servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreative.

Gli alloggi hanno, pertanto, le seguenti finalità:

- offrire possibilità di vita autonoma in un ambiente controllato e protetto;
- prevenire e/o rimediare situazioni di solitudine o abbandono;
- offrire risposte agli anziani che hanno problemi di abitazione (sfratti, condizioni di affitto non sostenibili, barriere architettoniche che non possono essere rimosse, etc)
- garantire interventi immediati durante l'arco della giornata;
- offrire la possibilità di usufruire di servizi socio-assistenziali integrativi rispetto alla propria gestione dell'attività quotidiana.

- **la Residenza Protetta**, quale struttura che offre prestazioni ed interventi di accoglienza continuativa o temporanea agli anziani non autosufficienti di grado medio o totali, bisognosi di assistenza residenziale e sanitaria colpiti da sindromi ad andamento cronico degenerativo non guaribili, ovvero da eventi morbosi che richiedono attività terapeutica ed assistenziale continua ed interventi riabilitativi, allo scopo di prevenire le conseguenze negative connesse alla immobilità ed allo scopo di limitare i ricoveri ospedalieri.

Art.74

Caratteristiche della struttura

Il Centro Residenziale "Don Paolo Tonucci" è una struttura residenziale pubblica situata in via Bracci n.15, nel quartiere di San Lazzaro.

Il Centro presenta una superficie interna pari a mq.3150 suddivisa nei seguenti quattro livelli comunicanti attraverso scala ed ascensore:

Piano interrato - mq.541

Piano terra adibito a Casa Albergo – mq.1033

Piano Primo adibito a Residenza Protetta – mq.788

Piano Sottotetto – mq.788

Al piano interrato sono funzionanti la lavanderia, la stireria, il magazzino e la dispensa e gli spogliatoi del personale di servizio.

Al piano terra si trovano gli uffici di direzione, i servizi collettivi tra i quali la cappella per le

funzioni religiose, l'infermeria, l'ambulatorio medico, la palestra e la cucina nonché la sala soggiorno con TV fruibile dagli ospiti della Casa Albergo.

Al piano primo sono presenti il refettorio per gli ospiti della Residenza Protetta, il salone di soggiorno con TV e la guardiola per il personale OOSS.

La struttura offre all'esterno un ampio spazio verde attrezzato per trascorrere il tempo libero e creare occasioni di socializzazione all'aperto tra gli stessi ospiti della struttura nonché con eventuali visitatori.

E' presente, altresì, uno spazio destinato al gioco delle bocce.

Il Centro risulta di facile fruizione poiché ubicato in prossimità del centro storico, servito da fermate delle linee urbane dei mezzi di trasporto pubblici e dotata di ampio parcheggio nell'area antistante.

Il Centro offre due tipologie di servizio:

a) **RESIDENZA PROTETTA**

La struttura è dotata di 30 posti letto con 16 camere di cui 2 singole e 14 doppie tutte munite di servizi igienici ed arredo completo.

b) **CASA ALBERGO**

La struttura è dotata di 10 unità abitative, per complessivi 20 posti letto.

Gli alloggi sono tra loro integrati da spazi comuni per servizi collettivi e per attività di assistenza (servizi domiciliari, attività ricreative - culturali e di sorveglianza) programmate e finalizzate in relazione alle reali esigenze degli ospiti.

Art.75

Requisiti generali di accesso

Il Centro Residenziale accoglie in via temporanea e/o permanente soggetti anziani che abbiano compiuto di norma almeno il 65° anno di età all'atto della domanda di ingresso, fatto salvo quanto previsto successivamente, di ambo i sessi, residenti nel Comune di Fano ovvero anziani che risultino aver posseduto la residenza all'atto dell'inserimento in altra struttura residenziale sita in un Comune diverso. In quest'ultimo caso l'anziano, all'atto dell'ingresso in struttura, dovrà trasferire la propria residenza all'interno del Centro Residenziale Don Paolo Tonucci.

L'anziano, inoltre, dovrà essere immune da malattie diffusibili e trasmissibili e idoneo alla vita comunitaria

Art.76

Modalità di ammissione e dimissione

Per poter accedere al Centro Residenziale è necessario presentare apposita domanda presso il Comune di Fano - Settore Politiche Sociali, dopo aver svolto colloquio di segretariato con l'Assistente Sociale che fornirà all'interessato ed ai suoi familiari tutte le informazioni sui criteri d'accesso, sulla struttura e sui servizi offerti; successivamente al colloquio, gli stessi saranno invitati a prendere visione dei luoghi del Centro accompagnati dal referente della struttura.

La domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta dall'anziano nonché, qualora nominato, dal tutore, curatore ovvero amministratore di sostegno dello stesso.

La domanda dovrà obbligatoriamente essere corredata da:

- Valore ISEE con indicata la situazione patrimoniale ed economica posseduta dal nucleo anagrafico dell'interessato con riferimento ai redditi d'imposta dell'anno precedente alla presentazione della domanda . Nel caso in cui il dichiarante, all'atto della presentazione della domanda, si impegni al pagamento totale della retta di ospitalità e di tutte le spese in essa non incluse, lo stesso può ritenersi esonerato dalla compilazione di suddetta parte.
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- copia della documentazione medica contenente le informazioni specificate ai successivi artt. 81 e 87;
- copia della domanda presentata ovvero del verbale attestante l'invalidità civile qualora posseduti.

L'Ente si riserva la valutazione finale sull'idoneità di ciascun interessato alla convivenza comunitaria e mantiene la facoltà di ulteriori accertamenti prima di definire la procedura di ingresso.

L'accoglimento ovvero il rigetto dell'istanza d'ingresso al Centro Residenziale verrà notificato agli interessati mediante comunicazione scritta.

Il momento dell'ingresso effettivo dell'anziano nella struttura è subordinato al numero dei posti letto concretamente disponibili, precisando che in caso di convivenza in camere doppie di soggetti non legati da vincoli di parentela, di norma si rende necessaria la compatibilità di genere nei confronti dell'ospite già inserito, ferma restando la possibilità da parte di entrambi di esprimere congiuntamente una diversa volontà della quale l'Assistente sociale dovrà tenere conto.

A seguito della comunicazione formale di disponibilità del posto, l'ingresso in struttura viene disposto con Determinazione Dirigenziale previa presentazione della seguente documentazione, da presentare entro 10 giorni dalla comunicazione di disponibilità del posto :

- dichiarazione di accettazione all'inserimento sottoscritta dall'interessato o chi per esso;
- impegno al pagamento della retta mensile, sottoscritto dall'interessato o dagli obbligati al mantenimento.

In caso di domande superiori alla disponibilità di posti verrà predisposta apposita lista di attesa, costantemente aggiornata, sulla base dei criteri di riferimento successivamente specificati agli artt.83 e 89.

Nel rispetto del principio della continuità assistenziale la priorità di ingresso nella Residenza Protetta viene riconosciuta agli utenti già ospiti della Casa Albergo che non risultino più idonei ad essere ospitati presso la predetta struttura.

L'ammissione comporta la presenza dell'ospite nella struttura sino a quando sussistono le condizioni che l'hanno determinata.

La dimissione dalla struttura potrà avvenire per atto volontario dell'ospite ovvero del soggetto al quale è affidato il ruolo di tutore, curatore ovvero amministratore di sostegno, con un preavviso di almeno 10 giorni, alla direzione del Centro Residenziale, che a sua volta avrà cura di informarne l'Ente.

L'ospite potrà essere dimesso per comprovati e gravi motivi di salute certificati dal medico di base dello stesso, comportanti l'adozione di interventi continuativi non compatibili con i servizi offerti dal Centro Residenziale, previa valutazione dell'UVI territoriale.

Le dimissioni possono essere altresì proposte dal Coordinatore della struttura per quei soggetti che manifestano gravi comportamenti che non consentano lo svolgimento della vita comunitaria. In tal

caso, le proposte di dimissioni, verranno comunicate al Servizio Sociale dell'Ente il quale, unitamente al familiare di riferimento, si adopererà per individuare una soluzione alternativa più idonea.

Infine, le dimissioni potranno essere attivate d'ufficio nel caso di reiterato mancato pagamento della retta dovuta per oltre tre mensilità consecutive.

Art.77

Inserimento in struttura

Al momento dell'ingresso in struttura, e comunque non oltre 30 giorni dallo stesso, gli operatori del Centro dovranno predisporre apposita cartella personale dell'utente, conservata e periodicamente aggiornata.

Tutti gli operatori della struttura sono tenuti alla riservatezza in ordine ai dati e ai documenti personali degli ospiti che siano agli atti o comunque venuti a loro conoscenza.

La cartella conterrà:

- **la scheda sanitaria**, compilata al momento dell'ingresso dal medico di medicina generale; la stessa sarà aggiornata nel corso della permanenza in struttura dal medico MG presente in struttura e/o dagli infermieri professionali.

- **la scheda psico-sociale**, redatta dall'Assistente Sociale del Centro Residenziale, la quale si occuperà successivamente di aggiornarla.

- **il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)** è redatto dalle figure professionali del Centro residenziale, dall'Assistente Sociale della struttura, dall'Assistente Sociale comunale, dal MMG, dagli Infermieri professionali e dall'OSS tutor.

Il PAI viene condiviso con il familiare di riferimento e/o da altri familiari che si rendono disponibili. Il PAI di norma viene redatto annualmente e, semestralmente, vengono verificati e misurati gli obiettivi. Qualora emergano significative e permanenti modifiche dello stato di salute dell'utente, il coordinatore del Centro residenziale richiede nuova valutazione all'Unità Valutativa Integrata territoriale di Fano e, a seguito di tale nuova valutazione, sarà redatto un nuovo PAI.

Tutti gli operatori sono tenuti a seguire quanto indicato nel PAI.

Art.78

Corredo personale

Al momento dell'ingresso l'ospite deve portare con sé un corredo di vestiario sufficiente di cui poter disporre in qualsiasi momento, compatibile con le dimensioni degli spazi e degli arredi assegnati.

Gli ospiti, ovvero i propri familiari, dovranno provvedere autonomamente a reintegrare il corredo usurato.

Art.79

Rapporti con la rete parentale

I familiari e gli amici degli ospiti possono accedere al Centro Residenziale nel rispetto della vita comunitaria ed in modo da non arrecare intralcio all'andamento dei servizi, ad eccezione dei servizi di cucina e guardaroba.

L'ospite della Casa Albergo è libero di ricevere visite nel proprio alloggio, senza arrecare disturbo all'altro ospite, nella fascia oraria diurna dalle 8,00 alle 20,00; nel periodo estivo, da giugno a settembre, le visite saranno ammesse sino alle ore 22.30.

E' permesso, altresì ricevere occasionalmente ospiti, sempre nella suddetta fascia oraria, utilizzando i locali comuni all'uopo messi a disposizione, concordandone l'uso con il Coordinatore del Centro.

I familiari degli ospiti della Residenza Protetta possono avere accesso in orari liberi compatibili con le esigenze degli ospiti, previa comunicazione al Coordinatore della struttura, sempre nel rispetto delle attività di cura ed assistenza degli anziani.

Durante il periodo relativo all'inserimento dell'anziano, inoltre, ed al fine di favorirne più possibile l'ambientamento, i parenti potranno accedere alla struttura anche al di fuori degli orari di accesso stabiliti, nel rispetto della privacy degli altri ospiti.

I familiari/parenti degli utenti sono inoltre tenuti a collaborare in ogni modo con gli operatori del Centro per quanto afferisce:

- a) lavaggio degli abiti di proprietà dell'anziano non lavabili c/o la struttura (cappotti, giacche, soprabiti ect.);
- a) tenuta del cambio stagionale degli indumenti non collocabili in struttura;
- b) rinnovo degli abiti, delle calzature e della biancheria intima usurati;
- c) mantenimento di relazioni significative con il proprio congiunto ospitato;
- d) visite alla famiglia o al nucleo parentale;
- e) rimozione di tutti quegli ostacoli che possono ritardare o impedire il rientro dell'anziano nel suo naturale ambiente di vita;
- f) accompagnamento durante eventuali visite specialistiche del proprio congiunto qualora ne sia necessaria la presenza;
- g) mantenimento di rapporti di cura durante eventuali ricoveri ospedalieri del proprio congiunto.

Art.80

Presenza del volontariato

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne promuove l'apporto a favore degli anziani ospitati presso il Centro Residenziale attraverso lo svolgimento di attività ed occasioni di incontro concordate con il Coordinatore della struttura.

I volontari debbono comunque astenersi da ogni azione che rechi pregiudizio al funzionamento dei servizi della struttura.

La struttura può avvalersi inoltre della collaborazione e del supporto di operatori di associazioni di volontariato locali ovvero di strutture parrocchiali sia per l'effettuazione del servizio di trasporto finalizzato al compimento di visite specialistiche o analisi laboratoriali, sia per attività di intrattenimento.

La struttura è aperta ad iniziative che provengono dal territorio circostante, proponendosi come sede per incontri formativi e animativi gestiti dalle organizzazioni e dalle istituzioni a ciò preposte.

Art.81

Criteri generali per la definizione della retta

La retta viene stabilita annualmente in occasione dell'approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, con apposito atto deliberativo della Giunta del Comune di Fano.

La retta di ospitalità ha validità annuale (1° gennaio – 31 dicembre) viene portata a conoscenza degli ospiti e/o loro familiari.

La retta dovuta deve essere corrisposta in forma posticipata entro la prima decade del mese solare

successivo attraverso il pagamento del bollettino postale precompilato ed inviato all'ospite.

Art.82

Requisiti specifici di accesso per la Casa Albergo

Per l'accesso alla Casa Albergo, si osservano le ulteriori seguenti disposizioni:

- qualora vi siano due richiedenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, è consentito l'ingresso anche a quel componente che abbia un'età di norma inferiore a 60 anni;
- essere autosufficienti ed in grado di autogestirsi per quanto riguarda le principali attività della vita quotidiana ed essere idonei alla convivenza in comunità. Pertanto, non potranno essere accolte persone con problemi di natura psichica, demenza senile o con dipendenze patologiche tali da compromettere la convivenza all'interno della struttura.
- opzione obbligatoria in fase di domanda, tra appartamento uso singolo ovvero disponibilità alla convivenza con terzi. Nel caso di uso esclusivo la retta si intende maggiorata dell'80%.

Pertanto, la domanda di ingresso alla Casa Albergo dovrà essere corredata dall'ulteriore seguente documentazione:

- certificazione medica, attestante lo stato di autosufficienza psicofisica e l'assenza di malattie diffusibili e trasmissibili;
- documentazione o certificazione medica che attesti l'anamnesi sanitaria, le patologie presenti e le terapie in atto del richiedente .

Art.83

Criteri per la formulazione della lista di attesa della Casa Albergo

In caso di domande superiori alla disponibilità di posti verrà predisposta un'apposita lista di attesa che verrà aggiornata a seguito di posti liberi, tenendo conto delle domande presenti in quel momento e della effettiva situazione dei richiedenti, secondo i criteri di riferimento di seguito indicati:

- situazioni di disagio che determinano pericolo di isolamento o di emarginazione sociale;
- procedimento di sfratto in corso;
- difficoltà al pagamento del canone di locazione in rapporto alla propria disponibilità economica;
- disagio abitativo dovuto a mancanza di abitazione;
- assenza di figli o di altri supporti familiari;
- anti-igienicità;
- sovraffollamento;
- condizioni economiche del richiedente. Nel caso in cui il richiedente scelga di non dichiarare il valore ISEE del proprio nucleo anagrafico, la situazione economica verrà valutata quale corrispondente al massimo livello.
- conflittualità familiare tale da compromettere la coabitazione.

Resta salva la possibilità da parte del servizio sociale di valutare, caso per caso, eventuali situazioni di particolare complessità, che ne comportino l'inserimento prioritario rispetto alla lista d'attesa ad insindacabile giudizio del servizio.

Art.84

Prestazioni specifiche erogate nella Casa Albergo

La Casa Albergo fornisce ai propri utenti un complesso di prestazioni fra di loro integrate, così articolato:

a) Alberghiere:

- pulizia generale dell'appartamento per un massimo di due volte a settimana per complessive 4 ore settimanali, da definirsi sulla base delle condizioni generali degli ospiti;
- pulizia per il mantenimento degli spazi comuni;
- servizio di mensa a richiesta dell'utente;

➤ servizio di lavanderia

Il servizio di mensa si attiva su richiesta dell'utente e comporta il pagamento diretto al gestore della struttura di un costo sociale predefinito dall'Ente.

b) Assistenziali:

➤ attività di sorveglianza e portineria nell'arco delle 24 ore e pronto intervento in caso di emergenza;

➤ attività ricreativo-occupazionali sulla base di un piano di lavoro integrato con il piano di attività della Residenza Protetta;

➤ servizio religioso;

➤ accesso alle occasioni di ricreazione e utilizzo dei locali comuni e della palestra, previo rilascio di parere medico.

➤ attività di servizio sociale e di integrazione con le realtà di volontariato del territorio;

➤ servizi amministrativi.

Art.85

Vita comunitaria in Casa Albergo

L'ospite può assentarsi temporaneamente dalla Casa Albergo preferibilmente con preavviso alla Direzione.

In caso di mancato rientro per il pernottamento, tale preavviso diventa necessario ed in tale ultimo caso, la Direzione potrà informare i familiari o altri soggetti di riferimento qualora lo ritenga opportuno .

Il Coordinatore della Casa Albergo promuoverà sistematici incontri con gli utenti ed i loro familiari finalizzati a verificare l'andamento e l'organizzazione del servizio.

L'allontanamento spontaneo dell'ospite non comporta nessuna responsabilità da parte della Direzione della struttura, essendo l'ammissione e la permanenza volontarie; tuttavia, è garantita la necessaria attività di sorveglianza e di comunicazione ad eventuali familiari di riferimento.

La direzione è responsabile delle cose depositate nei termini previsti dagli artt.1783 e ss. del codice civile.

Art.86

Divieti e responsabilità all'interno della Casa Albergo

Gli ospiti, al momento dell'ingresso, possono integrare il mobilio dell'appartamento con oggetti personali purché compatibili con gli arredi e gli spazi già esistenti, che resteranno di proprietà dell'utente. Esigenze particolari verranno di volta in volta concordate con il Coordinatore.

Gli ospiti dovranno segnalare alla direzione il cattivo funzionamento degli impianti e delle attrezzature.

Tutti gli apparecchi radio e televisivi devono essere tenuti a basso volume in modo da non disturbare.

Gli ospiti sono tenuti a mantenere gli alloggi e gli arredi, anche quelli presenti negli spazi comuni, in ordine e in stato di decoro. In caso contrario, sarà loro richiesto un rimborso con prelievo dal deposito cauzionale, se capiente, ed eventuale addebito dell'eccedenza.

Gli occupanti hanno l'obbligo di mantenere pulita l'area verde di pertinenza; in caso di oggettiva impossibilità, l'ospite dovrà informare il Coordinatore che potrà provvedere in merito.

Gli ospiti che usufruiscono del servizio di pulizia, devono consentire l'ingresso, nelle ore stabilite, al personale addetto.

Il Coordinatore della struttura ha la competenza di verificare le condizioni igieniche degli appartamenti e di sollecitare in tale senso gli occupanti.

Gli ospiti sono tenuti a comportarsi con educazione e senso civico verso tutti e di fare uso di un abbigliamento adeguato al decoro della Casa Albergo, rispettando le ordinarie prassi di cura del sé.

Nel caso di malattia, gli ospiti devono subito informare la direzione della struttura.

Chi intendesse rientrare dopo l'ordinaria chiusura della Casa Albergo deve informare la direzione dell'ora approssimativa del rientro.

In caso di dimissioni l'utente è tenuto a riconsegnare l'appartamento e/o il posto letto adeguatamente pulito e privo di danni materiali, fatto salvo il logorio per vetustà.

I familiari, nel caso in cui l'ospite necessiti di visite specialistiche, terapie medico-riabilitative o/e ricoveri in ospedale, dovranno provvedere in proprio agli interventi nonché ai necessari trasporti, accompagnamento ed assistenza.

L'ospite, di norma, non potrà introdurre all'interno della struttura animali domestici, fatta salva l'ipotesi di uso esclusivo dell'appartamento, purchè non arrechino disturbo alla vita comunitaria.

È fatto divieto di introdurre all'interno degli alloggi attrezzature elettriche non conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza.

All'interno degli alloggi, come nei locali comuni della struttura, vige il divieto di fumo.

È fatto divieto di accendere barbecue all'interno degli alloggi, nell'area verde di pertinenza e nell'area verde del Centro Residenziale.

Art.87

Definizione specifica della retta di Casa Albergo

L'utente inserito è tenuto a versare, al momento dell'ingresso, un deposito cauzionale infruttifero pari a due quote mensili correnti, salva diversa valutazione del servizio sociale professionale che ne accerti il disagio economico.

Tale somma verrà restituita all'ospite, o in sua mancanza agli eredi, al momento delle dimissioni dal servizio, salvo le eventuali quote trattenute a titolo di risarcimento danni.

Il mancato pagamento della retta dovuta per un numero massimo di tre mensilità comporta l'avvio dell'azione legale per il recupero del credito nonché, in caso di reiterato mancato pagamento, la dimissione dal servizio disposta d'ufficio.

Nell'eventualità di dimissioni per morosità, l'Ente eserciterà l'azione di recupero nei confronti del soggetto interessato e/o dei familiari tenuti al mantenimento ex art.433 c.c., previo accertamento della loro condizione economica e patrimoniale.

L'assenza temporanea degli ospiti, a qualsiasi titolo, non dà luogo a riduzioni.

La retta del servizio è comprensiva:

- del canone di utilizzo dell'appartamento assegnato;

- di tutte le utenze: energia elettrica, acqua potabile, impianto di riscaldamento centralizzato, aria condizionata, tariffe comunali;
- fruizione di tutti gli spazi comuni al piano terra per attività di relazione e ricreazione;
- servizio di pulizia per il mantenimento delle condizioni igieniche ottimali della struttura (spazi comuni), dei mini – appartamenti, delle attrezzature e degli arredi.
- manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti;
- quota di ammortamento della struttura;
- prestazioni alberghiere ed assistenziali individuate al precedente art. 83 lett.a) e b);
- servizio di vigilanza diurna e notturna;
- polizza per responsabilità civile verso terzi a cura e spese del soggetto gestore,
- il mantenimento dell'area verde di pertinenza di ogni singolo appartamento, in caso di oggettiva impossibilità dell'ospite;

La retta non comprende:

- il servizio di trasporto da e per la struttura;
- le prestazioni di assistenza medica specialistica e farmaceutica, non ricomprese tra gli interventi previsti dalla normativa in vigore;
- il servizio mensa
- il servizio lavanderia
- assistenza in caso di ricoveri ospedalieri.

Art.88

Requisiti specifici di accesso per la Residenza Protetta

La domanda di ingresso alla Residenza Protetta dovrà essere corredata dall'ulteriore seguente documentazione:

- certificato medico contenente l'anamnesi sanitaria dell'anziano, le patologie presenti e le terapie in atto;
- richiesta di valutazione multidisciplinare per l'inserimento in Residenza Protetta, sottoscritta dal MMG oppure esito di valutazione multidisciplinare già effettuata;

Dopo il ricevimento della domanda di ingresso, l'Assistente Sociale del Comune provvederà ad istruire la pratica da presentare all'U.V.I. (Unità Valutativa Integrata) territoriale, la quale dovrà effettuare la valutazione dei livelli di non autosufficienza, sulla base delle scale di valutazione multidimensionali indicate dalla Regione Marche.

Ogni successiva eventuale variazione delle condizioni psicofisiche dell'utente, che determini una variazione del livello di non autosufficienza e quindi del relativo carico assistenziale, sociale e sanitario, deve essere comunicata all'U.V.I. dal Coordinatore della struttura.

Art.89

Criteri per la formulazione della lista di attesa per la Residenza Protetta

In caso di domande superiori alla disponibilità di posti verrà predisposta apposita lista di attesa, costantemente aggiornata, sulla base dei seguenti criteri di riferimento :

- ordine cronologico di presentazione delle domande di ospitalità;
- assenza di figli o di altri supporti familiari;
- incapacità o impossibilità di assistenza da parte dei figli;
- carico assistenziale sostenuto dai familiari;
- conflittualità familiare tale da compromettere le cure domiciliari;
- inadeguatezza delle condizioni abitative.

- condizioni economiche del richiedente. Nel caso in cui il richiedente non abbia dichiarato il valore ISEE del proprio nucleo anagrafico, la situazione economica verrà valutata corrispondente al massimo livello.

In relazione a nuove domande presentate provenienti da soggetti che vivono presso il proprio domicilio/abitazione, e/o al verificarsi di eventi che modificano il grado e l'urgenza dei singoli casi di domande già presentate ed inserite nella graduatoria, si potrà modificare l'ordine della graduatoria ad insindacabile valutazione professionale del servizio sociale che ha in carico l'utente.

Art.90

Prestazioni specifiche erogate nella Residenza Protetta

Conformemente a quanto previsto dalla L.R.20/2002 e dal successivo Regolamento 1/2004, all'interno della Residenza Protetta sono erogati i seguenti servizi:

a) Prestazioni e servizi generali

- servizio cucina e mensa: pasti prodotti direttamente dalla cucina interna, il menù mensile è autorizzato dall'Area Vasta di Fano e prevede possibilità di scelta. Agli ospiti con particolari patologie viene garantita la dieta personalizzata. Se richiesto, gli ospiti possono consumare il pasto con i propri familiari.
- servizio lavanderia, stireria guardaroba: la biancheria piana viene lavata da ditta specializzata esterna. Gli indumenti personali degli ospiti vengono lavati e stirati dalla lavanderia interna, i capi che necessitano lavaggio a secco sono consegnati ai familiari.
- servizio pulizia e sanificazione: servizio erogato giornalmente, tutti i prodotti utilizzati rispondono a tutte le normative di sicurezza, la struttura è dotata di Piano di Sanificazione dove sono indicati prodotti, modalità d'uso e frequenza delle attività di detersione e sanificazione.

Nella struttura sono presenti le schede di sicurezza.

b) Servizi generali di supporto

- coordinamento della struttura con responsabilità di programmazione ed indirizzo rivolto a tutti i servizi prestati all'interno della struttura.
- servizio Sociale Professionale con compiti di presa in carico degli anziani fin dal momento dell'ingresso, assicurando che tutti i soggetti istituzionali si adoperino a garantire all'anziano le migliori condizioni possibili di vita all'interno della struttura.
- animazione. Il servizio animazione è curato da un animatore con presenza di 6 ore settimanali suddivise in 3 giorni a settimana. L'animatore organizza il tempo libero degli anziani attraverso interventi individuali e di gruppo che mantengono attivi aspetti cognitivi, relazionali e mnemonici con particolare attenzione all'ascolto e alla conversazione.

c) Servizi di assistenza diretti alla persona

- Tutte le attività di cura rivolte agli ospiti sono erogate da personale qualificato OSS con assicurazione di protezione continua nell'arco delle 24 ore, come disposto dalla normativa regionale (L.R. n.20/2002 e Regolamento di attuazione).
Le attività di cura mirano a garantire la tutela della salute ed il benessere psicofisico dell'ospite.

Tutti gli operatori della Residenza Protetta sono tenuti a seguire quanto indicato nel PAI, redatto all'ingresso dell'ospite e condiviso con i familiari. Il personale in servizio è tenuto a mantenere, nei confronti di terzi, il segreto su fatti o circostanze concernenti gli ospiti, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni.

Il personale è tenuto a partecipare a tutte le attività formative proposte dalla Cooperativa e/o dall'Ente Gestore.

d) Servizi di assistenza infermieristica: l'attività infermieristica garantisce il monitoraggio delle

condizioni di salute dell'ospite, tutte le prestazioni di cura sono erogate in massima collaborazione con le figure assistenziali. L'infermiere professionale mantiene costanti rapporti con i Medici di Medicina Generale e con i Medici Specialisti.

e) Servizio Medico Medicina Generale: Le responsabilità, la direzione clinica e la continuità terapeutica dei singoli casi (ospiti inseriti) è affidata ad uno o più Medici di Medicina Generale individuati secondo quanto previsto dalla convenzione nazionale della categoria. L'accesso dei Medici di Medicina Generale avviene in maniera programmata, in base a quanto concordato con il Coordinatore della Casa Protetta e contenuto nel Piano di Assistenza Individuale (P.A.I). Il Medico di Medicina Generale è tenuto inoltre ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio.

In caso non sia possibile ricorrere al Medico di Medicina Generale per le urgenze – emergenze l'infermiere professionale o il personale O.S.S. attiveranno il servizio di Emergenza 118.

Art.91

Definizione specifica della retta di Residenza Protetta

Il pagamento della retta presso la Residenza Protetta decorre dall'undicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di disponibilità del posto qualora l'ingresso in Struttura non avvenga entro i 10 giorni previsti. Tale disposizione è possibile solo nel caso di impedimento per ricoveri presso altre strutture e/o ricoveri ospedalieri; comunque l'ingresso dovrà avvenire entro e non oltre 30gg dalla predetta comunicazione. Alla retta giornaliera verrà applicata una riduzione del 25% a titolo di riserva posti.

La retta del giorno di ingresso e quella del giorno di dimissione vengono considerate interamente. In caso di assenza dalla struttura che comporti il mantenimento del posto letto per i primi 7 giorni la retta viene versata integralmente, per periodi di assenza superiore ai 7 giorni sarà applicata una riduzione del 25% sulla retta giornaliera.

Qualora le assenze giustificate e concordate con il Coordinatore della Struttura vengano determinate da eventi diversi dalle condizioni di salute e si protraggano per più di sette giorni, sarà prevista una riduzione della retta dovuta pari al 25% a partire dall'ottavo giorno in poi.